REP. N.
CONTRATTO tra REGIONE e per l'affidamento
del servizio di assistenza e manutenzione del Sistema Integrato per l'Emergenza Sanitaria -
S.I.R.E.S. 118 – in uso presso la Regione Campania per un periodo di tre anni.
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA
L'anno 2011 il giorno del mese di, nella sede della Giunta Regionale
della Campania sita in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, innanzi a me
, Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento Affari
Generali della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante autorizzato alla stipula dei
contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell'art. 16 del R.D. 18/11/1923 n. 2440 sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e
degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827, in virtù del
combinato disposto delle deliberazioni di Giunta Regionale del 15/01/2003 n. 2 e del 06/08/2009
n. 1384 si sono costituiti:
1) La Regione Campania, cf. 80011990639, di seguito denominata "Regione", nella persona del
dott. Vasco Mario, nato a il, Coordinatore dell'Area
Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria, domiciliato per la carica presso la sede legale
della Regione in Napoli alla via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù del
combinato disposto delle deliberazioni di Giunta Regionale del 3/6/2000, n. 3466 del 06/08/2009
n. 1384
2) la Societàc.f. n
nella persona del legale rappresentante Sig, nato a
e domiciliato per la carica presso la sede sociale sita in
n n
-
Verificato che detta Società é stata costituita per atto pubblico redatto in data, Rep.
n, dal Notaio in() dott, con sede in
; n;
ovvero la (Società, Impresa individuale, ecc.) c.f, di seguito
denominata Società, nella persona del dott./sig
(), il legale rappresentante della Società stessa in
vian. n
verificata la regolarità della certificazione C.C.I.A.A. di nella cui Sezione
del registro delle Imprese la Società risulta iscritta al n e c.f
n, certificazione integrata dal nulla osta rilasciato ex artt. 2 e 9 del D.P.R.
3/6/1998 n. 252 in esecuzione dell'art. 10 della L. 31/05/1965, n. 575 e succ. mod. e integr.
Verificato, ulteriormente, che il Settore Assistenza Ospedaliera e Sovrintendenza sui Servizi
Regionali di Emergenza ha prodotto, per la Società, la necessaria informazione prefettizia dell'Ufficio Territoriale del Governo di (provincia), informazione inviata a detto
Settore e agli atti del protocollo al n del, in cui si informa che a carico
della Società e dei componenti del Consiglio di amministrazione della Stessa "non sussistono
procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né
provvedimenti di cui all'art. 10, co. 3,4 e 5 ter e art. 10 quater, co. 2 della L. 31/05/1965 né cause
interdittive di cui all'art. 4 del D. L.gs. 08/08/1994, n. 490".
Verificato, altresì, che l'A.G.C. Assistenza Sanitaria, Settore Assistenza Ospedaliera e
Sovrintendenza sui Servizi Regionali di Emergenza ha prodotto le richieste di informazioni
antimafia per la Società, presentate con nota del prot. n, all'Ufficio territoriale di
Governo di per la Società per cui la Società medesima, stante il disposto dell'art. 11
co. 2 e 3 del D.P.R. 3/6/1998 n. 252, data l'urgenza, è comunque ammessa alla firma del predetto
co. 2 c 3 dei D.i. k. 3/0/1/70 n. 232, data i digenza, e comunique animessa ana inma dei predetto

	D,Lgs. 252/1998, lo stesso sarà revocato ipso iure
	Dopo tali verifiche, da me Ufficiale Rogante effettuate, detti comparenti, della cui identità io
	Ufficiale Rogante sono certo, premettono:
a)	che con Decreto Dirigenziale del Settore Assistenza Ospedaliera e Sovrintendenza sui Servizi
	Regionali di Emergenza deln, e' stato approvato lo schema del presente
	contratto, il Capitolato generale e speciale d'oneri e l'allegato tecnico, il cui corrispettivo graverà sul
	capitolo 7082, U.P.B. 4.15.38 del Bilancio Regionale relativo al periodo di valenza contrattuale;
b)	che con decreto Dirigenziale del n del Settore "Provveditorato ed
	Economato" dell'A.G.C. "Demanio e Patrimonio", e' stata indetta, ai sensi del D.L.vo 163/2006 e
	della L.R. n. 3/07, apposita gara per l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione del
	Sistema Integrato per l'Emergenza Sanitaria – S.I.R.E.S. 118 – in uso presso la Regione Campania
- \	per un periodo di tre anni;
2)	che il bando di gara, il Disciplinare di gara, il capitolato d'appalto e lo schema di contratto sono
1/	stati pubblicati sul B.U.R.C. ndel ed e' stata data la pubblicità della legge;
1)	che a conclusioni delle operazioni la commissione di gara, nominata con decreto del
e)	che con decreto Dirigenziale del
<i>-</i>)	Economato" e' avvenuta la presa d'atto delle risultanze di gara ed è stata formalizzata
	l'aggiudicazione definitiva in favore della Società;
	Articolo 1
	PREMESSE
	I costituenti contraenti accettano e confermano sotto la propria responsabilità le premesse che
	precedono quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché la seguente
	documentazione: il bando di gara, il capitolato speciale d'appalto, il D.U.V.R.I., il disciplinare
	tecnico, l'offerta tecnica e l'offerta economica della Società. Tale documentazione conservata
	presso il Settore Assistenza Ospedaliera e Sovrintendenza sui Servizi Regionali di Emergenza,
	dell'A.G.C. Assistenza Sanitaria, è pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, i quali
	espressamente dispensano l'allegazione di tale documentazione al presente contratto
	Articolo 2
	FONTI NORMATIVE DEL CONTRATTO
	L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo, dalle fonti normative che di seguito si riportano:
	a) dal D.Lgs 17 marzo 1995, n. 157, così come modificato con D.L.gs 25 febbraio 2000, n. 65;
	b) dal D Lgs. 12.04.2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
	attuazione delle direttive 2004/17/CE e2004/18/CE;
	c) dalla L. n. 2240/1923 e R.D. n. 827/1924;
	d) dal D. Lgs. 113/2007;
	e) dalla L.R. n. 03/2007, "Disciplina del Lavori Pubblici, dei servizi e delle forniture i Campania";
	f) dal Bando di Gara;
	g) dalla legge 13.08.2010, n. 136, modificata ed integrata dal decreto legge 12.07.2010, n. 187,
	convertito con modificazioni nella legge 17.12.2010, n. 217;
	h) dal D.Lgs n. 81/08 e s. m. e i.;
	i) dal capitolato speciale d'appalto;
	1) dall'offerta tecnica ed economica presentata dalla Società in sede di gara;
	m) dalle norme legislative e regolamentari di vario ordine e grado in vigore emanati ed emanandi in
	materia ed ai relativi emendamenti o modificazioni;
	n) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione;
	o) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato Articolo 3
	Articolo 3 OGGETTO DEL CONTRATTO

La Regione affida alla Società che accetta, l'incarico di svolgere il servizio di assistenza e manutenzione del Sistema Integrato per l'Emergenza Sanitaria – S.I.R.E.S. 118 – in uso presso le

2

Centrali Operative 118 ed i Nodi secondari installati presso le strutture sanitarie interessate della Regione Campania, così come descritto agli artt. 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10 del Capitolato speciale di appalto.-----

Articolo 4 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Articolo 5 RAPPORTI CONTRATTUALI GENERALI

Articolo 6 POLIZZA FIDEIUSSORIA ED ASSICURATIVA

La Regione dà atto che la Società ha presentato cauzione definitiva, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria deln. stipulata con di per un importo pari a(10%) del corrispettivo fissato dal contratto stesso. Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1994 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 del cod. civ..In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'incameramento della penale. La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiari di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. In ogni caso la Società è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso di inadempimento a tale obbligo la Regione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all'accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso la Società. La Società ha stipulato altresì ____,la polizza di assicurazione _____ ed efficace sino alla data del _____ con un massimale di €_____ a copertura della responsabilità civile verso terzi per eventuali danni arrecati a persone, animali, suppellettili e cose, in dipendenza dell'esercizio del presente appalto, polizza che verrà rinnovata annualmente dalla Società fino alla scadenza del contratto.-----

Articolo 7 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA SOCIETA'

Sono da ritenersi compresi e compensati nei corrispettivi del contratto medesimo tutti gli oneri, obblighi e spese occorrenti per l'espletamento delle attività di seguito indicate, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario per la compiuta

	esecuzione del contratto:
a)	
	d'arte, in piena conformità alle previsioni tutte del contratto e dei suoi allegati ed alle disposizioni
	normative vigenti;
b)	rispettare ed ottemperare a tutte le disposizioni normative adottate anche successivamente alla stipula del contratto;
c)	rispettare ed ottemperare a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto;
d)	rispettare ed ottemperare agli oneri e costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenze
	(D.U.V.R.I. statico) che ammontano a complessivi €uro 3.000,00 (tremila); da tenere distinti
	dall'importo a base d'asta e non soggetti a ribasso;
e)	
	Prefetto della Provincia di Napoli in data 1 agosto 2007, la cui presa d'atto è stata deliberata dall'Amministrazione Regionale con DGR n.1061 del 7/09/2007 (BURC n. 54 del 15/10/2007).
	Tutti gli obblighi derivanti dall'osservanza di norme, condizioni e atti applicabili al Contratto,
	nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti sono compresi e compensati nel
	corrispettivo del contratto
	Articolo 8
	CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
	Il corrispettivo del servizio è composto:
	- dal canone mensile riferito alla gestione e manutenzione delle Centrali Operative e dei Nodi secondari;
	Il corrispettivo complessivo del servizio è fissato in € (
	quale la Società si intende compensata di tutti gli oneri imposti con il presente contratto e per tutto
	quanto occorre per la corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni oggetto del presente
	affidamento secondo le più elevate regole d'arte, secondo le prescrizioni/condizioni stabilite dal contratto, nonché l'assolvimento di tutti gli adempimenti ed obblighi con il medesimo assunti, e nel
	rispetto delle prescrizioni di legge, regolamento o di ogni ulteriore atto normativo applicabili al
	rapporto di che trattasi
	Articolo 9
	TEMPI E MODALITA' DI PAGAMENTO
	La Società non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni
	oggetto del contratto invocando il ritardo nel pagamento ovvero le eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza o sull'entità del medesimo, fatta salva la facoltà del medesimo di far
	valere le proprie osservazioni, secondo l'apposita disciplina in materia di riserve. I corrispettivi
	spettanti alla Società saranno accreditati sul c.c. bancario n intrattenuto dal
	medesimo presso cod. IBAN esonerando la Regione
	da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. La Società si obbliga a comunicare
	tempestivamente eventuali cambiamenti dei suddetti riferimenti bancari mediante Raccomandata
	A/R, anticipata via fax al n da inoltrarsi presso il Settore Assistenza Ospedaliera e
	Sovrintendenza sui Servizi Regionali di Emergenza. Il mancato puntuale rispetto di tali modalità di
	comunicazione o l'inesatta indicazione dei nuovi riferimenti bancari esonera la Regione da qualsiasi
	responsabilità in ordine all'eventuale inesatta effettuazione dei suddetti pagamenti. Il pagamento del
	servizio prestato avverrà su presentazione di regolari fatture trimestrali posticipate, redatte in duplice copia, entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle stesse e previa attestazione di regolare
	esecuzione del servizio, da parte del Direttore dell'Unita' Operativa Complessa cui afferisce la
	Centrale Operativa Territoriale. Il pagamento della fattura è subordinato all'acquisizione del
	modello D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ed al rilascio della dichiarazione,
	così come prevista dall'art. 2 comma 9 della legge 286/2006, di non aver debiti con il Fisco
	(circolare n. 28 del 6 agosto 2007 Ragioneria Generale dello Stato). Le fatture non regolari ai fini
	fiscali si intendono come non presentate e non ricevute. La voce contabile prevista dal contratto a

I periodi di mancato servizio non danno, comunque, diritto al pagamento della quota dei costi fissi.

carico della Regione è il canone trimestrale del servizio.

Articolo 10 PENALI

Articolo 11 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Regione ha diritto di risolvere il contratto qualora fossero adottati nei riguardi della Società uno dei provvedimenti di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423, nonché agli artt. 10 ter, quater e quinques della legge 31.05.1965, n. 575 succ. modificazioni ed integrazioni;------ ritardo di oltre 35 (trentacinque) giorni per l'attivazione del servizio;------ verificarsi di 3 (tre) consecutive inadempienze e/o formali contestazioni di particolare gravità; - in caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara o previsti dal capitolato speciale d'appalto, ovvero il verificarsi di una delle cause di esclusione dalla stessa gara; - inadempienze che comportino, singolarmente o cumulativamente, l'applicazione di penali superiori al 10% del valore del contratto. ------Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale la Regione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, all'eventuale esecuzione in danno e alla richiesta di risarcimento del danno subito oltre che alle maggiori spese che la Regione dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi il servizio o la sua parte rimanente in danno dell'affidatario inadempiente. Il mancato adempimento dell'obbligo di tracciabilità - riferito anche ai subappalti - da diritto alla Regione di risolvere il contratto così come previsto dall'art. 3 della legge 136/2010, fermo restando l'applicazione delle multe previste dalla medesima legge che variano dal 5% al 20% del valore della transazione se il pagamento è in contanti e dal 2% al 10% della transazione se il pagamento si appoggia ad un conto non dedicato.-----

Articolo 12

MONITORAGGIO SULLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 13 CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 116 del D. Lgs. 163/2006 e succ. mod. ed integr.-----

Articolo 14 SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

Articolo 15

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE

La Società è obbligato ad applicare quanto previsto dai contratti collettivi ed accordi integrativi, nazionali e territoriali, in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono le prestazioni, nonché da tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste dalla normativa vigente. La Società e' altresì responsabile verso la Regione da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi lavoratori. La Regione potrà, in ogni caso, richiedere in merito gli opportuni accertamenti ai competenti Uffici. Qualora, in seguito a comunicazione risulti che la Società non abbia ottemperato agli obblighi in oggetto, la Regione opererà una trattenuta cautelare sul corrispettivo dovuto, pari al 20% (ventipercento) della somma erogata annualmente. Per il ritardato pagamento delle somme trattenute, la Società non potrà pretendere alcunché a titolo di interesse, rivalutazione monetaria, risarcimento od altro. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Regione si riserva la facoltà di effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore della Società per la prestazione del servizio e di procedere in caso di crediti insufficienti allo scopo all'escussione della garanzia fideiussoria. E' a carico della società, inoltre, ogni obbligo derivante dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e medicina del lavoro, compreso la nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Resta inteso che, in ogni caso, la Regione non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la società ed il personale da questa dipendente. La violazione delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art- 1456 del codice civile. -------

Articolo 16 CLAUSOLA DI MANLEVA

Articolo 17 SUBAPPALTO

Articolo 18 DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

La Società prende atto che la fornitura dei servizi oggetto del presente contratto e' subordinata all'integrale e assoluto rispetto della normativa antimafia. In particolare, nei confronti del rappresentante Legale e dei componenti dell'organo di amministrazione della Società non dovranno essere stati emessi provvedimenti che comportino, ai sensi della legislazione antimafia

Articolo 19

OBBLIGHI DERIVANTI DAL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Ai fini dell'osservanza di quanto disposto nel "Protocollo di legalità in materia di appalti", siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in data 1 agosto 2007 ed approvato con delibera di Giunta Regionale dell'8.09.07, la Società si impegna alla rigorosa osservanza delle disposizioni in materia di collocamento, igiene, e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. La Regione procederà, in caso di grave e reiterato inadempimento alle predette disposizioni, alla risoluzione contrattuale. Si considera, in ogni caso, inadempimento grave: la violazione di norme sequestro del di lavoro, comportato il luogo convalidato giudiziaria; l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio. La Società, inoltre, dovrà: -------

- 2) comunicare alla Camera di Commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dall'accensione dei "conti dedicati" i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, IBAN) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti.

Articolo 20 RECESSO DAL CONTRATTO

Il contratto in oggetto potrà essere risolto di diritto dalla Regione, con preavviso di 48 (quarantotto) ore, mediante semplice comunicazione scritta alla controparte a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, previa contestazione scritta e decorso il termine di 10 (dieci) giorni fissato per la presentazione delle controdeduzioni, per i seguenti motivi costituenti "giusta causa di recesso":

- sospensione della prestazione della Società;-----
- fallimento della Società ;-----
- eventuale cessione o subappalto non autorizzati, ferme restando le previsioni di cui all'art. 116 D. Lgs. 163/2006;-----
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale;-----
- sospensione del servizio senza giustificato motivo;-----
- reiterate violazioni delle modalità operative di cui all'Art. 11, contestate per iscritto;------
- effettuazione delle manutenzioni non a norma;-----
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;------
- cessione della Società, di cessione di attività, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Società ; ------

La risoluzione contrattuale sarà operata in danno della Società, con le connesse responsabilità in tema di ristoro dei danni cagionati alla Regione compresi quelli per l'espletamento della nuova gara e le spese sostenute medio-tempore fino all'aggiudicazione definitiva ed attivazione del nuovo rapporto contrattuale.-----

Fermo restando quanto stabilito in materia di penali gli eventuali importi maggiori che la Regione dovesse sostenere per garantire la regolare fornitura del servizio aggiudicato alla Società inadempiente, nei limiti di vigenza del contratto, verranno addebitate alla Società medesima, trattenendo quanto dovuto sui pagamenti che risultassero ancora da effettuare o incamerando la quota corrispondente del deposito cauzionale. La risoluzione, nei casi previsti dal presente articolo, comporta l'incameramento da parte della Regione della cauzione prestata e il risarcimento dei maggiori danni consequenziali. La Società prende atto che la Regione recederà per giusta causa dal presente contratto nell'ipotesi in cui taluno dei suoi Amministratori muniti di rappresentanza, siano condannati con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. Il recesso sarà comunicato alla Società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nell'ipotesi di cui al precedente comma nessuna pretesa risarcitoria potrà essere avanzata dalla Società che avrà esclusivamente diritto al pagamento delle prestazioni effettuate fino al momento del recesso. Oltre a ciò sono salve tutte le altre ed eventuali misure che la Regione intenderà porre in essere per tutelare il proprio interesse presso le sedi giudiziarie competenti.-----

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 22

SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALI

Articolo 23

Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alla vigente normativa sia statale che comunitaria.-----

Articolo 24 FORO COMPETENTE

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Napoli. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co 2, cod. proc. civ., ed espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice. La presente clausola di deroga alla competenza territoriale con previsione esclusiva del Foro di Napoli è pattuita nell'esclusivo interesse della Regione. Conseguentemente quest'ultima potrà adire sia al Foro suddetto, sia a quello competente per legge, mentre la controparte potrà adire esclusivamente il Foro di Napoli prescelto.

Io Ufficiale Rogante dichiaro che questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, consta di 9 (nove) pagine in bollo, di cui 9 (otto) interamente occupate e la presente soltanto in parte, e dell'allegata procura e viene da me letto ai componenti i quali, avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, espressamente lo approvano ed, unitamente a me, lo sottoscrivono nell'ultima pagina apponendo le prescritte firme marginali sulle restanti.

Napoli, li